

TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

Presidenza

E

Fondazione San Vito Onlus

ACCORDO

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO

che fra il Tribunale Ordinario di Marsala e l'U.E.P.E. di Trapani è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data 14 maggio 2014;

che, ai sensi di tale accordo, l'U.E.P.E. fra l'altro, si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e – in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

CONSIDERATO

che **la Fondazione San Vito ONLUS** con sede legale in Mazara del Vallo - Piazza della Repubblica, 6 C.F. numero 91018590819, qui rappresentata da Angileri Vilma Virginia, nata a Marsala il 29.02.1960, che interviene nella sua carica di legale rappresentante, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate

SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Sergio Gulotta, Presidente del Tribunale di Marsala F.F, e la Fondazione San Vito Onlus, come sopra identificata e rappresentata

CONVENZIONE

ART. 1

Attività da svolgere

La **Fondazione San Vito ONLUS**, in premessa precisata consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

La **Fondazione San Vito ONLUS** specifica che presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) di cui alla scheda allegata

ART.2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo

non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART. 3

Coordinatori delle prestazioni

La Fondazione San Vito ONLUS che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

La Fondazione San Vito ONLUS per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all'U.E.P.E. e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

La Fondazione San Vito ONLUS si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati, di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, *la Fondazione San Vito ONLUS* si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2 e ss. del citato Decreto Legislativo.

La Fondazione San Vito ONLUS si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto alla *Fondazione San Vito ONLUS* corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E'obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico della *Fondazione San Vito ONLUS*.

ART. 6 **Violazione degli obblighi**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'U.E.P.E. ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

ART. 7 **Relazione sul lavoro svolto**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all'U.E.P.E. e al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8 **Risoluzione della convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'associazione.

ART. 9 **Relazione sull'applicazione della convenzione**

La Fondazione San Vito ONLUS, d'intesa con l'U.E.P.E. di Trapani, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

ART. 10 **Durata dell'accordo**



Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata triennale, rinnovabile tacitamente, salvo revoca comunicata per iscritto entro il termine di scadenza.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generali affari penali.



Marsala, li

21 SET. 2015

Il Presidente
del Tribunale Ordinario Marsala F.F.
Dott. Sergio Gulotta



Il Legale rappresentante
della Fondazione San Vito ONLUS
Dott.ssa Vilma Virginia Angileri



**CONVENZIONE CON
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274
E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

I

ALLEGATO TECNICO PER LA DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

ENTE SOTTOSCRITTORE

- **Ragione sociale:**
- Fondazione San Vito ONLUS

- **Sede Legale:** Piazza della Repubblica, 6 – Mazara del Vallo

- **Codice Fiscale:** 91018590819

- **Rappresentante legale:** Angileri Vilma Virginia

CONDIZIONI DI IMPIEGO

- **Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità:** Via Casa Santa, n. 41 presso Villaggio della Solidarietà – Mazara del Vallo;
- **Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente:** n. 2 (due) unità presso Villaggio della Solidarietà;
- **Orario di lavoro previsto:** dalle h 9.30 alle h 12.30 Villaggio della Solidarietà;
- **N. di giorni lavorativi per settimana:** 5 (cinque) dal lunedì al venerdì c/o Villaggio della Solidarietà;
- **Giorno di riposo:** sabato e domenica (per Villaggio della Solidarietà);
- **Mansioni prevalenti (breve descrizione):** operatore generico, servizio di accoglienza, servizio nella mensa sociale (per Villaggio della Solidarietà).